



COMUNE DI GRIGNASCO
Provincia di Novara

* * *

Regolamento di Polizia Mortuaria
(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 03.10.2011)

TITOLO I°

Capo I° Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 03/11/2000, N. 396, sull'ordinamento dello stato civile, e sugli altri adempimenti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, N. 1265 e s.m.i. ed al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria possono effettuarsi attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art. 2, comma 2, art. 31, art. 112, art. 113 ed art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano determinate integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 2, comma 2, art. 31, art. 112, art. 113 ed art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 3. Servizi gratuiti e a pagamento

Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda

individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale

Le tipologie delle tariffe ed i relativi importi sono determinati dalla Giunta Comunale.

Sono gratuiti e posti a carico del bilancio comunale i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a) l'indigenza;
- b) l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
- c) defunti per i quali non sia stata avanzata richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Per "familiari" si intendono il coniuge ed i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Dirigente dei servizi cimiteriali in base alle informazioni assunte dai servizi sociali

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate in locali di osservazione e da questi all'obitorio;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Art. 4.

Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero e disponibili in via telematica:

- a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nell'anno in corso ed in quello successivo;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

La pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere c), d), ed e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od estumulazione dei resti dei loro congiunti.

TITOLO II°

Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi

CAPO I°

Denuncia di morte

Art. 5

Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 6

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 7

Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto chela morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quelle di Pubblica Sicurezza.

CAPO II°

Accertamento dei decessi

Art. 8 Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9 Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti volti ad accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 dei D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non oltre le 30 ore.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 10 Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o di ossa umane, di cui al precedente articolo 8.

Qualora sussistano i casi previsti dall'articolo 7, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 12 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 5, 6, 7 e 9 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepoltura sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 13 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi, direttori, primari o medici curanti lo disponga nono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 14 Camera mortuaria

Il Comune provvede alla camera mortuaria in locale idoneo nell'ambito del cimitero del paese.

Per gli altri locali previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il Comune può provvedere tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

TITOLO III° Periodo di osservazione dei cadaveri

CAPO I° Periodi di osservazione

Art. 15

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999 n. 91.

Art. 16

Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 17

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 18

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale competente.

Art. 19

Depositi di osservazioni

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

TITOLO IV°

Deposizione dei cadaveri nei feretri

CAPO I°

Trattamento cadaveri post periodo di osservazione

Art. 20

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente Capo III, il cadavere può essere deposto nel feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 21

Tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa o alla inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 22

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

La tipologia dei feretri e la qualità dei materiali, che devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni previste dal D.P.R. 10/09/1990, N. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e dalla rimanente normativa vigente in materia, sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 qualora la salma non venga spostata in altro comune ed uno spessore inferiore a cm. 2,5 qualora avvenga il trasporto da un comune ad un altro comune ed il tragitto del trasporto funebre non sia superiore a 100 Km;
- nel caso il tragitto del trasporto funebre sia superiore a 100 Km la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, le cui tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2,5 e l'altra metallica ermeticamente chiusa mediante saldatura a caldo con interposizione tra le due casse, al fondo, di torba polverizzata, segatura di legno o altro materiale, sempre assorbente, riconosciuto idoneo. Prima dell'inumazione di salme contenute in duplice cassa è necessario realizzare sulla cassa metallica, tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, in modo da permettere i naturali processi di mineralizzazione;
- le caratteristiche del feretro devono essere conformi alle prescrizioni previste dal D.P.R. 10/09/1990, N. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e dalla rimanente normativa vigente in materia;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura a caldo.
- Le caratteristiche del feretro devono essere conformi alle prescrizioni previste dal D.P.R. 10/09/1990, N. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e dalla rimanente normativa vigente in materia;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per cremazione:

- per trasporti interni al Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno le cui tavole non devono avere, a fondo intaglio,

uno spessore inferiore a cm. 2, ed essere conforme alle prescrizioni previste dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e dalla rimanente normativa vigente in materia;

- laddove il trasporto della salma si esegue entro i 100 km. dal Comune di decesso la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno le cui tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2,5 ed essere conforme alle prescrizioni previste dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e dalla rimanente normativa vigente in materia;
- In ogni altro caso la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b".

I trasporti di salma di persone morte per malattia infettive-diffusive vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del custode del cimitero, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con cassa in lamiera metallica, di spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco ed a mm. 1,5 se di piombo, ermeticamente chiusa mediante saldatura a caldo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata dal custode del cimitero la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, prima dell'inumazione è necessario realizzare sulla cassa metallica, tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, in modo da permettere i naturali processi di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 23

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO V°

Trasporti funebri

CAPO I° Trasporti ordinari

Art. 24 Trasporto funebre – Concetto e tipi

Per trasporto funebre si intende il trasporto di cadaveri.

Costituisce trasporto di cadavere anche il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

I tipi di trasporto funebre sono come di seguito definiti:

- a) trasporto con cerimonia civile o religiosa nel Comune (funerali);
- b) trasporto da o per altri Comuni con cerimonia;
- c) trasporto senza cerimonia, da o per altri Comuni o in qualsiasi Cimitero Comunale.

Art. 25 Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti.

Sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale:

1) I trasporti di salme con corteo funebre interno al territorio comunale quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:

- il trasporto con un medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito gratuitamente a persone indigenti dall'Amministrazione Comunale (in base a quanto indicato nel precedente art. 3);

- la sosta lungo il percorso, secondo quanto previsto dall'art. 19, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990.

2) I trasporti di salme di deceduti in altri comuni e destinate ad un cimitero locale (compresi i resti mortali) ovvero di salme di deceduti o sepolti nel comune e destinati ad altri comuni (compresi i resti mortali), secondo quanto previsto dall'art. 19, 3° comma, del D.P.R. n. 285/1990.

Sono gratuiti ed effettuati in modo decoroso in ogni altro caso.

Art. 26 Imprese di pompe funebri

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizione e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti.

Da parte dei privati, dunque, non può essere eseguito alcun trasporto di salma, sia per lo svolgimento dei funerali, sia per il trasporto diretto, con o senza corteo, ai cimiteri, ai locali di osservazione, alle stazioni ferroviarie, o in caso di morte in ospedali, case di cura, alle abitazioni, etc.

L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Le agenzie funebri potranno operare in regime di libera concorrenza nel rispetto della normativa di cui alla Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della riservatezza personale.

L'impresa funebre, quando viene incaricata di svolgere il servizio di trasporto funebre, è delegata ad effettuare le seguenti operazioni:

1. verifica dell'identità del cadavere;
2. dichiarazione di conformità di quanto previsto dagli art. 18 e 25 del DPR 285/1990 in caso di decesso dovuto a malattie infettive e diffusive.

Le stesse imprese sono tenute alla compilazione di un documento dal quale risulti di aver eseguito le operazioni di cui sopra. Tale dichiarazione, allegata al permesso di seppellimento e di trasporto, accompagnerà il feretro fino al luogo di sepoltura e sarà conservato agli atti del servizio comunale competente.

Art. 27 Modalità di trasporto

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro, il personale deve essere in divisa di servizio adeguata alla cerimonia, deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

Il trasporto inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto od altro luogo di giacenza della stessa. A richiesta dei parenti la salma può essere portata alla chiesa od in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri e successivamente al cimitero.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'impresa numericamente adeguato, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel caso in cui i familiari del defunto optino per il trasporto "a spalla" del feretro, l'auto funebre seguirà il corteo per tutto il percorso.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il pass, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

In ogni caso il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, ed all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 6.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 28

Caratteristiche delle auto funebri

Le auto funebri possono essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dalle unità sanitarie locali competenti e collaudate a norma di legge. Devono essere internamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Le stesse devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia e devono essere disinfettate almeno due volte alla settimana ed immediatamente qualora dovessero verificarsi perdite di sostanze organiche.

I predetti mezzi devono essere muniti di apposito riduttore di velocità onde assicurare una marcia a passo d'uomo e di silenziatore ed accorgimenti atti ad evitare noia e molestia a coloro che partecipano al corteo.

La rimessa delle auto funebri deve essere mantenuta in perfette condizioni di pulizia, disinfezione ed igiene.

Art. 29

Orario dei trasporti e percorsi consentiti.

I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro in chiesa e da questa al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati entro le seguenti ore:

mattino: dalle ore 8,30 alle ore 12,00

pomeriggio: dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Per le salme trasportate da e per fuori Comune l'orario è libero.

Le funzioni funebri non potranno svolgersi nei giorni di domenica, se non in concomitanza con festività di Natale, di Tutti i Santi e del 1° gennaio.

In concomitanza con i giorni festivi sarà possibile sovrapporre gli orari di svolgimento delle funzioni.

E' data facoltà al Sindaco di emanare disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei famigliari, il trasporto a braccia dei parenti.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 30

Spese trasporti

Il corrispettivo dovuto dai privati per il servizio del trasporto funebre fatto in toto nel territorio del Comune viene riscossi direttamente dalle imprese di onoranze funebri e non deve superare la tariffa massima stabilita dalla Giunta Comunale.

Il corrispettivo per il trasporto funebre fuori Comune o per l'accompagnamento mediante altro mezzo di trasporto è concordato direttamente fra committente ed impresa e da questa riscosso.

Gli importi del diritto fisso dovuto al Comune di Grignasco, per il trasporto di salme da e per fuori Comune senza corteo e da o per fuori comune con corteo e /o cerimonia religiosa nel Comune, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Capo II° Trasporti speciali

Art. 31 Morti per infortuni o incidenti

I deceduti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 32 Precauzione per i decessi a causa malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dal D.P.R. 10/09/1990, N. 285, dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 e dalla rimanente normativa vigente in materia.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si

raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Tali prescrizioni non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.

La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero.

Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una della quali verrà consegnata al vettore e l'altra al custode del cimitero.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del Sindaco deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 34

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

Art. 35

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da e per l'estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassettona di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura a caldo (a stagno), e recante targhetta metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo a altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Art. 36
Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa, o altro luogo di culto, il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

TITOLO VI°
Consegna delle salme al cimitero

CAPO I°
Disposizioni in materia di consegna delle salme al cimitero

Art. 37
Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 38
Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente capitolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà essere indicato il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 39
Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma che ivi abbiano avuto la residenza durante la loro vita;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esse, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tomba) esistente nel cimitero stesso;

- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990 n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) le salme ed i resti mortali dei seguenti familiari di persone aventi diritto alla sepoltura ai sensi del presente articolo:
 - 1. ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - 2. i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - 3. il coniuge e i coniugi dei discendenti diretti.

La Giunta Comunale con deliberazione motivata può altresì autorizzare, in particolari circostanze, la sepoltura nei cimiteri comunali in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Art. 40

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VII° Inumazioni

CAPO I° Disposizioni generali

Art. 41 Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria n. 285/1990.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture ad inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ed effettuate dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Municipale. Le sepolture comuni sono invece gratuite, come previsto dal D.L. 27/12/2000, n. 392, convertito con modificazioni nella legge 28/02/2001, n. 26, nel caso di persone:

- 1) indigenti;
- 2) appartenenti a famiglie bisognose;
- 3) per le quali ci sia disinteresse da parte dei famigliari;

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree date in concessione.

Art. 42

Caratteristiche delle casse e del terreno per le inumazioni

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria n. 285/1990 e dell'art. 22 del presente regolamento.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, in particolare i campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1991, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/01/1990, n. 285, e dal successivo art. 29 del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 43

Piano regolatore cimiteriale

Per quanto attiene il piano regolatore cimiteriale si richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 4 agosto 2006.

Art. 44

Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere installato, in aggiunta al cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed ipotesi di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 45

Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 46

Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 47

Fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

CAPO II°

Concessine, revoca e decadenza

Art. 48

Modalità di concessione e revoca e decadenza della sepoltura

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 49

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse comuni è permessa la posa, previa autorizzazione della Amministrazione di croci o di lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo aventi le seguenti dimensioni fisse: larghezza cm. 60, altezza cm. 90 da piano terra.

Attorno alla fossa sarà consentita inoltre la posa di cordoli di contenimento del tumulo di mt. 1,60X0,60, altezza cm. 12. Tali ricordi, decorso il tempo di inumazione, restano di proprietà del Comune, come disposto con Delibera C.C. n. 36 del 25.05.1973.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 50

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

Nel caso tali arbusti superassero detta misura, dovranno essere ridotti all'altezza prescritta su semplice invito dell'ufficio.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento degli stessi.

Art. 51

Scadenza della concessione. Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture tempoanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza della stessa.

TITOLO VIII° Tumulazioni

CAPO I°

Disposizioni generali

Art. 52

Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa come da Tabella contraddistinta come allegato A unita al presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, in base all'art. 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza m. 2,25

altezza m. 0,70

larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d. P.R. 10/9/90, n. 285.

Come previsto dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Nel caso di loculi in cui è già presente un feretro è consentita la tumulazione anche di una cassetta con resti mortali o, in alternativa, la tumulazione anche di una urna cineraria.

Esclusivamente nelle tombe e cappelle private, negli eventuali tumuli vuoti (loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie) è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie (cosa non consentita invece nei tumuli comunali).

L'unico limite è lo spazio fisico esistente nel tumulo, che può essere utilizzato mantenendo comunque la possibilità di essere richiuso conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dalla restante normativa vigente in materia.

Nel caso, invece di cellette per resti o cellette cinerarie comunali, è consentito collocare solo fino a due cassette di resti o, in alternativa due urne cinerarie oppure una cassetta di resti ed un'urna cineraria, in base allo spazio fisico esistente e mantenendo comunque la possibilità di essere richiuse conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dalla restante normativa vigente in materia.

In caso di tumulazione di più defunti in un unico tumulo comunale, per ognuno di essi dovrà essere stipulato uno specifico contratto e corrisposti i relativi oneri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 53

Deposito provvisorio

A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private

- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese della famiglia del defunto, salvo i casi di gratuità previsti dalla 28/02/2001, n. 26.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio.

Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

Art. 54

Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d. P.R. 10/09/90, n. 285 e sono le seguenti:

- a) Tombe o cappelle di famiglia e aree per tombe di famiglia: la durata della concessione è fissata in anni 99, dalla data di concessione salvo rinnovo
- b) Colombari o loculi individuali: La durata della concessione è fissata in anni 30, dalla data della tumulazione, salvo rinnovo
- c) Cellette ossario e cinerarie: la durata della concessione è fissata in anni 30 dalla data della tumulazione, salvo rinnovo.

Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10/02/76 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75, n. 803) conservano il proprio regime giuridico anche per quanto riguarda la durata.

CAPO II°

Concessioni e modalità di utilizzo

Art. 55

Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti secondo la disponibilità.

La concessione comunale è stipulata ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, al quale è affidata l'istruttoria dell'atto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la data di decorrenza;
- il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
- le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Le tombe private, dipendendo da una concessione d'uso su beni demaniali incommerciabili ed imprescrittibili, sono quindi incapaci di rapporti giuridici privati sia tra vivi sia mortis causa.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile in alcun modo. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta automaticamente la decadenza della concessione anche senza l'emanazione di uno specifico provvedimento scritto, oltre alla irrogazione di ulteriori eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data del rilascio della concessione o con la data della tumulazione.

Le sepolture individuali private di cui all'art. 54 verranno concesse di volta in volta con criteri stabiliti dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità di spazi per tumulazioni esistenti al momento della richiesta.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 56

Pagamento della concessione – Cauzione

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione, stabilito con delibera della Giunta Comunale in conformità alle tariffe vigenti;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 57

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Art. 58

Manutenzione delle sepolture private e canone annuo.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. La richiesta di interventi di manutenzione verrà inviata ai concessionari, qualora conosciuti, o, in caso contrario, pubblicata all'albo comunale ed all'albo del cimitero per un periodo di 60 giorni.

In caso di concessione frazionata in loculi di tombe di famiglia, le spese di manutenzione sono a carico, in misura direttamente proporzionale al numero dei loculi, dei concessionari e con la medesima proporzione verrà distribuita la spesa della scala data obbligatoriamente in dotazione dal Comune di Grignasco ai concessionari dei loculi in tomba. In caso di mancata esecuzione delle opere di manutenzione che pregiudichino in modo grave il decoro o la stabilità della tomba, esse saranno eseguite a cura del Comune e a spese degli obbligati come sopra individuati.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nella deliberazione della Giunta Comunale, che fissa le tariffe cimiteriali, in ragione del numero dei posti in concessione

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli eventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora, per un periodo di tre anni, i concessionari non provvedano al pagamento del canone previsto per sepolture private costruite dal Comune e quelle in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, l'Amministrazione Comunale provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione senza alcuna indennità per i concessionari inadempienti, con il gratuito

ritorno in disponibilità della sepoltura all'Amministrazione Comunale che potrà rassegnarla a pagamento ad altri soggetti con il sistema dell'asta al migliore offerente.

Art. 59

Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario per i loculi individuali, alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, ovvero alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...) fino al completamento della capienza del sepolcro, per le tombe di famiglia e collettività, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado e dal coniuge ed i coniugi dei discendenti diretti.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto concessorio.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare al servizio di polizia mortuaria che, verificati gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

E' inoltre consentita la possibilità da parte dei concessionari di tombe di famiglia, in base all'art. 93, comma 2, del D.P.R. 285/1990, di autorizzare la tumulazione o inumazione definitiva nella propria sepoltura, di salme di persone che risultino state con loro conviventi o che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti della famiglia del concessionario.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme, o i resti, o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte che risultino averne diritto secondo i commi che precedono.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, per le quali potrà essere autorizzata, solo nel caso di tombe private a tumulazione, unicamente la sepoltura provvisoria per un periodo massimo non rinnovabile di 24 mesi. Scaduto il termine senza che la famiglia del defunto abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese della famiglia del defunto e del concessionario che ha autorizzato la sepoltura provvisoria.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

L'autorizzazione può essere concessa anche da uno solo dei concessionari ma, qualora si verificassero vertenze legali con altri concessionari della stessa tomba di famiglia contrari a tale autorizzazione e si arrivasse ad una sentenza definitiva a lui sfavorevole passata in giudicato, il concessionario che l'ha autorizzata, o i suoi eredi in caso di decesso dello stesso, saranno obbligati a loro spese a rimuovere la salma ed a provvedere alla tumulazione o inumazione della stessa in altra idonea collocazione nello stesso cimitero.

Qualora la rimozione della salma non venisse effettuato entro 120 giorni dalla data della sentenza sfavorevole passata in giudicato, la quota di concessione cimiteriale del concessionario inadempiente sarà da considerarsi automaticamente decaduta e rientrerà gratuitamente in disponibilità dell'Amministrazione Comunale che potrà riassegnarla a pagamento ad altri con il sistema dell'asta al migliore offerente.

La salma verrà trasferita e sepolta in campo comune a spese del concessionario inadempiente o dei suoi eredi in caso di suo decesso.

In tutte le tombe di famiglia, qualsiasi intervento di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione o spostamento di salme, resti mortali e ceneri può essere effettuato solo previa richiesta scritta della maggioranza assoluta dei concessionari della tomba, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi del defunto e dopo che il Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria abbia rilasciato, dopo avere verificato che i richiedenti ed il defunto abbiano i requisiti previsti da questo Regolamento di Polizia Mortuaria e dal resto della normativa vigente in materia, specifica autorizzazione scritta.

Art. 60

Sepolture private - Costruzione dell'opera - Termini.

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 54 del presente Regolamento impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 74 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO III°

Rinuncia, revoca, decadenza e estinzione delle concessioni

Art. 61

Tombe di famiglia - Divisione, subentri, rinunce

I concessionari di sepolture private possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, e la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari di sepolture private possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, tutti i concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

In ogni caso le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra i privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti e del valore del manufatto secondo la stima dell'Ufficio Tecnico Comunale

Art. 62

Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano stati trasferiti in altra sede.

In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso calcolato nel modo seguente:

a) sepoltura non utilizzata:

Rimborso di una somma pari a $1/4$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia x n° di anni trascorsi dalla data di concessione x $70/100$;

b) sepoltura utilizzata:

Rimborso di una somma pari a $1/2$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata se trattasi di sepoltura già utilizzata.

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso pari a:

- 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, per le concessioni della durata di 99 anni;
- 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni perpetue.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione realizzata da privati

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per le destinazioni di cui all'art. 54 del presente Regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti e la traslazione in altro luogo di questi sia effettuata a spese dei concessionari cedenti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 65

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua realizzati dal Comune

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 54 del presente Regolamento, a condizione che siano liberi o

liberabili da salme, ceneri o resti e la traslazione in altro luogo di questi sia effettuata a spese dei concessionari cedenti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione dello stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 64.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 66

Revoca della concessione

E' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima, al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale ed all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Qualora le condizioni meteorologiche del giorno previsto risultassero sfavorevoli, la traslazione potrà essere rinviata ad altra data su decisione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 67

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati tramite atti traslativi illegittimi di qualsiasi genere, sia tra vivi, sia mortis causa, del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 55 del presente Regolamento;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60 del presente Regolamento, non sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58 del presente Regolamento;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) nel caso di sepoltura individuale (loculo, celletta ossario, nicchia cineraria), quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 68

Pronunciata la decadenza di concessione relativa a sepolture individuali, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con l'obbligo però al nuovo concessionario, qualora si tratti di tombe di famiglia, di mantenere in perpetuo nella tomba stessa i resti delle salme ivi sepolte, ovvero di provvedere a proprie spese alla tumulazione dei resti in loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie poste all'interno dello stesso cimitero e mantenendole in esse a proprie spese per una durata almeno pari agli anni previsti dalla nuova concessione avuta per la tomba di famiglia.

Art. 69 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale ed all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei defunti, rispettivamente in campo

comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza dei concessionari. Qualora le condizioni meteorologiche del giorno previsto risultassero sfavorevoli, la traslazione potrà essere rinviata ad altra data su decisione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 70

Decorrenza della concessione – Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 54 del presente Regolamento.

Alla cadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori periodi di tempo di 10, 20, 30 o 40 anni dietro il pagamento del canone di concessione previsto nella tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

Nel caso di loculi comunali con concessione non perpetua, per tumulare una cassetta con resti mortali o un'urna cineraria in un loculo già occupato da una salma è necessario un nuovo contratto redatto nella forma di scrittura privata, con costo proporzionale agli anni residui del contratto predisposto per la prima sepoltura, in modo da avere una scadenza unica per entrambi. Al rinnovo si pagherà una quota per ogni singola urna cineraria, cassetta di resti mortali o feretro presente nel tumulo.

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

TITOLO IX°

Lavori privati nei cimiteri

CAPO I°

Imprese e lavori privati

Art. 71

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni o manutenzioni che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, dopo aver ottenuto le preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nel presente regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Non sono ammesse persone ubriache, mentalmente alterate o vestite in modo indecoroso, a torso nudo o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

Situazioni non conformi verranno segnalate al Servizio di Polizia Municipale che provvederà sollecitamente all'irrogazione delle sanzioni che risulteranno variabili da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500 a seconda della gravità dei casi e, se necessario, anche all'allontanamento dei trasgressori dall'area del cimitero, fatta salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente

Nel caso di personale che operi a qualsiasi titolo per conto di ditte incaricate di lavori nell'area cimiteriale per conto dell'Amministrazione Comunale, esso dovrà obbligatoriamente indossare una dignitosa divisa o tuta da lavoro di colore scuro consona alla natura del luogo, evitando abbigliamento inadatto, cappellini, ecc. e tenere un linguaggio ed un atteggiamento appropriato.

L'inadempienza agli obblighi relativi all'abbigliamento, al linguaggio ed all'atteggiamento sopra indicati, costituiscono giusta causa per la risoluzione unilaterale dei contratti esistenti tra le ditte private incaricate e l'Amministrazione Comunale con tutti i relativi oneri a carico dei titolari delle ditte da cui dipende il personale inadempiente.

Art. 72

Concessione dell'area .

All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

Art. 73

Presentazione dei progetti.

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora il concessionario non iniziasse il lavoro entro il termine indicato nel comma precedente la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune ha titolo del subito vincolo e di penale della mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 56 del presente regolamento, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.

Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da utilizzare.

I disegni dell'edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, i disegni o le fotografie del bozzetto al fine di sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal comune senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 74

Titoli abilitativi per opere di nuova costruzione, modifica, manutenzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti per interventi di costruzione, modifica o manutenzione straordinaria di sepolture private sono soggetti ai disposti di cui al D.P.R. 380/2001, al presente Regolamento di Polizia Mortuaria, al Piano Regolatore Cimiteriale di cui alla delibera C.C. n. 24 del 4 agosto 2006, alle disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, alla normativa cimiteriale, ed essere depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Grignasco che provvederà al rilascio degli opportuni titoli abilitativi

L'estetica delle sepolture private deve essere dignitosa e compatibile, sia per materiali che per colori, alle altre già presenti nel cimitero. Nei casi di sepolture private con sistema a tumulazione, deve avere una altezza massima fuori terra di metri 3,00 ed una profondità nella parte interrata non superiore a metri 3,00 rispetto al piano di campagna. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, feretri, cassette per resti ed urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre procedure semplificate relative agli interventi cui al comma 1.

Prima dell'effettuazione dei lavori dovranno essere in ogni caso essere richieste ed ottenute tutte le eventuali autorizzazioni e pareri necessari rilasciati da Enti ed Amministrazioni sovracomunali previste dalle normative vigenti.

Art. 75

Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

E' in facoltà del sindaco chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 76 Modalità di esecuzione dei lavori

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire alla perfezione il terreno e ripristinare a proprie spese le opere e le sepolture eventualmente imbrattate o danneggiate.

La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La sosta è consentita solamente per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce o qualsiasi altro materiale o attrezzature.

Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

In caso di inadempimento alle disposizioni sopra elencate il personale di custodia del cimitero deve immediatamente avvisare gli addetti del Servizio di Polizia Municipale che provvederanno sollecitamente all'irrogazione delle sanzioni che risulteranno variabili da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500 a seconda della gravità dei casi, fatta salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 77 Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 78 Vigilanza

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, mediante l'ausilio del personale di custodia del cimitero, del personale dell'Ufficio Tecnico e del personale del Servizio di Polizia Municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune

disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il personale di custodia del cimitero deve verificare con la massima attenzione che qualsiasi intervento, di cui all'art. 74 del presente regolamento di polizia mortuaria, sia eseguito nei cimiteri solo ed esclusivamente dopo aver ottemperato alle necessarie comunicazioni, dichiarazioni od autorizzazioni preventive richieste dalla normativa vigente, dal presente regolamento di polizia mortuaria e dal Piano Regolatore Cimiteriale. In caso di inottemperanza, deve immediatamente comunicarlo al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per l'applicazioni delle sanzioni relative e, se necessario, richiedere l'intervento degli Agenti di Polizia Municipale per far sospendere i lavori.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, rilascia il certificato di usabilità della sepoltura con l'indicazione del numero di loculi per salma, cellette ossario e nicchie cinerarie autorizzate e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 56.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salvo eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

In assenza del certificato di usabilità, di cui al punto precedente, le nuove sepolture non possono essere utilizzate in alcun modo.

TITOLO X°

Colombari, ossari e cinerari

CAPO I°

Colombari

ART. 79

Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui ai precedenti titoli.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione.

La decorrenza inizierà dalla data della tumulazione

ART. 80

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, non ché porta fiori e lampade votive purché non sporgano dalle fasce di rivestimento.

Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

ART. 81

Diritto di sepoltura e durata della concessione.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione, non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La durata della concessione è di anni 30 dalla tumulazione salvo rinnovo.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'ammantore dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare in resti mortali in appositi ossari a pagamento.

CAPO II° Ossari e cinerari

ART. 82 Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico

ART. 83 Nicchie ossario.

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed i cognome del defunto i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome, e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di trent'anni dalla tumulazione salvo rinnovo.

ART. 84 Cellette cinerarie

Le urne cinerarie vengono tumulate nelle cellette ossario.

La concessione ha la durata di anni trenta dalla tumulazione salvo rinnovo.

TITOLO XI° Cremazione

CAPO I° Normativa e autorizzazione

Art. 85 Normativa applicabile

La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

E' altresì applicabile la Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Art. 86 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della L. 130/2001, previo accertamento della morte effettuato dal medico.

La volontà del defunto o dei suoi familiari alla cremazione deve dunque risultare espressa attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione a tali associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune del decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- 1) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 2) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3, del D.Lvo 254/2003.

La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservati, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso dodici mesi dal deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente non è necessaria la documentazione di cui al comma 4.

L'ordinarietà della esumazione e della estumulazione è rispettivamente stabilita in dieci anni e in venti anni.

Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi diritto si applica la stessa procedura prevista per i resti mortali dal comma 6 del presente articolo.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze

L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 87

Caratteristiche delle urne cinerarie e loro trasporto

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. n. 285/1990, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo dev'essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il

terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 88 Modalità conservative delle urne

La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

a) La tumulazione:

Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria.

Le dimensioni minime delle nicchie cinerarie, in conformità con la circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, sono stabilite in :

- profondità cm 40
- altezza cm 40
- larghezza cm 40

Le nicchie possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni nicchia deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso all'urna.

La struttura del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

In conformità con l'art. 13 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, nel caso di tumulazione di resti mortali o ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

b) L'interramento:

Le urne cinerarie possono altresì essere interrate se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al paragrafo che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

c) L'affidamento ai familiari.

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'art. 90, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

In caso di affidamento familiare l'urna deve essere custodita con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 89 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 90 Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o esumazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia in luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione del trasporto;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità del trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si chiede l'autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare affidatario, presumendosi che il luogo di conservazione dell'urna venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

Dopo ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 91

Autorizzazione per la dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.Lvo 30.04.92, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 92

Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dal Comune nel proprio ambito territoriale;
- b) all'interno dei cimiteri, nelle aree in essi delimitate che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'art. 80, comma 6, D.P.R. 285/1990.
- c) aree private, al di fuori dei centri abitati, purchè venga all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro;
- d) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi ed in mare, purchè nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.Lvo 30.04.92, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

Art. 93 Tariffe

Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti diritti la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale;

Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale.

Gli adeguamenti tariffari sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 94 Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 107 del DPR 10.09.90 n. 285, nonché dell'art. 7 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

TITOLO XII° Autopsie e imbalsamazioni

CAPO I° Autopsie

Art. 95 Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

CAPO II° Imbalsamazioni

Art. 96 Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 97 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili e sostituiti, integrati e/o modificati dal D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 e D. Lgs. 1.12.2009 n. 179.

TITOLO XIII Esumazioni Ed Estumulazioni

CAPO I°

Esumazioni

Art.98

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso viene nuovamente inumato in campo comune o, a richiesta degli interessati, nuovamente tumulato per un ulteriore periodo dietro il pagamento del relativo canone di concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino. Esse possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle in primavera o in autunno.

E' compito dei seppellitori segnalare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 99

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni di salme possono essere eseguite prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per esigenze di giustizia, o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero e del Coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale.

Per il trasferimento del feretro in altra sede è necessario che il Coordinatore sanitario ne constati la perfetta tenuta e dichiari che il suo trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, potrà essere ugualmente consentito il suo trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre) e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e qualora il Coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Art.100

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione nel corso dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale del cimitero a partire dal mese di ottobre e per tutto l'anno successivo.

La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione.

L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

E' opportuno in ogni caso avvertire i famigliari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione, che, comunque, in caso di condizioni meteorologiche avverse potrà essere spostata in altra data su decisione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

L'avviso della data fissata per l'esumazione potrà inoltre essere reso mediante applicazione di foglio di comunicazione alla copertura della tomba.

CAPO II° Estumulazioni

Art. 101

Estumulazioni ordinarie, straordinari ed avvisi.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono dopo 40 anni dalla tumulazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Per tutto quanto il resto sono da ritenersi applicabili anche in caso di estumulazioni le previsioni di cui agli articoli 98, 99,100 del presente regolamento in materia di esumazioni

Art. 102

Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere ex art. 410 c.p.

CAPO III°

Disposizioni generali in materia di raccolta ossa e resti mortali e recupero di oggetti

Art. 103

Raccolta delle ossa

Le ossa che vengano rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario.

ART. 104

Raccolta dei resti mortali

Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

In conformità con l'art. 13 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, nel caso di tumulazione di resti mortali o ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art.105

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, questi devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Art. 106

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano gratuitamente in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli.

Le croci, le statue, i decori funerari, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di

parenti ed affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 107

Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni ed estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di privati interessati, saranno richiesti i compensi, stabiliti dalla giunta Comunale, per assistenza ed opere prestate dal personale.

TITOLO XIV° Servizi Cimiteriali

CAPO I° Disposizioni generali

Art. 108

Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli art. 112 e 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazioni, estumulazioni e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie e spostamento di salme, resti mortali e ceneri richiesti da privati, la Giunta Municipale può, in deroga al precedente capoverso, autorizzare l'effettuazione di questi interventi a totale cura e spese dei richiedenti, tramite ditte specializzate da loro liberamente scelte, ma che siano dotate di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, personale specializzato con adeguata profilassi medica ed attrezzature idonee all'espletamento dell'incarico.

Qualora i privati volessero incaricare direttamente l'Amministrazione Comunale ad effettuare per loro conto interventi di esumazioni ed estumulazioni straordinarie o spostamenti di salme, resti mortali o ceneri, l'intervento verrà quantificato di volta in volta in base al preventivo della ditta specializzata che l'Amministrazione Comunale riterrà di incaricare per l'effettuazione dell'intervento.

L'intero costo dell'intervento sarà a carico e verrà addebitato ai richiedenti che dovranno effettuare il pagamento anticipato prima della sua effettuazione.

I requisiti di adeguatezza delle ditte incaricate dai privati verranno valutati in modo insindacabile dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi di esumazione ed estumulazione o spostamenti di salme, resti mortali o ceneri, eseguiti da ditte incaricate direttamente da privati dovranno comunque essere effettuati sotto il controllo del personale comunale di custodia dei cimiteri, in base alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Gli interventi dovranno essere effettuati dalla ditta incaricata dai privati con la massima cura e diligenza evitando, con opportune mascherature e protezioni, imbrattamenti e danni alle aree ed alle sepolture circostanti.

I luoghi dove vengono realizzati gli interventi e le aree circostanti dovranno essere lasciate accuratamente pulite ed in ordine.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti a cura e spese dei richiedenti degli interventi.

Per i rifiuti speciali cimiteriali, la ditta incaricata dai privati per l'effettuazione degli interventi dovrà fornire documentazione relativa al corretto conferimento degli stessi a smaltitori autorizzati.

I privati che richiedono gli interventi di esumazione o estumulazione straordinaria e spostamento di salme, resti mortali e ceneri e la ditta da loro incaricata per l'effettuazione degli stessi sono solidalmente responsabili e sono obbligati a risarcire gli eventuali danni causati durante gli interventi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste in materia dalla normativa vigente.

Le richieste di esumazioni, estumulazioni e traslazioni di feretri, resti mortali e ceneri, possono essere inoltrate unicamente dal parente più prossimo del defunto oggetto dell'intervento e con l'autorizzazione della maggioranza assoluta dei concessionari della tomba.

In caso di più soggetti aventi uguale grado di parentela con il defunto, la richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta di essi.

In caso di più soggetti aventi uguale grado di parentela con il defunto e che, a parità di numero, richiedono interventi discordanti, essi dovranno richiedere alla Magistratura Ordinaria l'emissione di una sentenza definitiva a cui si atterrà l'Amministrazione Comunale di Grignasco.

Non potranno essere prese in considerazione richieste di interventi di qualsiasi specie su salme, resti o ceneri, presentate da altri soggetti diversi da quelli precedentemente specificati.

Art. 109 Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

a) per la parte amministrativa e per la parte relativa le cremazioni l'Ufficio demografico;

- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria competente;
- c) per la parte relativa le concessioni la Segreteria;
- d) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione etc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 110 Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati alla sepoltura di bambini fino a 10 anni nonché di nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 111 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e del luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali, o le ceneri di persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

E' data inoltre facoltà al Sindaco di emanare disposizioni particolari per la sepoltura di salme di persone decedute fuori Comune che hanno avuto in vita la residenza nel Comune.

Art. 112 Ammissione nei cimiteri delle frazioni

Nei cimiteri comunali sono ammesse le vendite di loculi a persone viventi previa autorizzazione insindacabile della Giunta Municipale.

Nel cimitero siti nella frazione di Ara, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei territorio di Ara, salvo i casi di persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia.

CAPO II° Norme attinenti il custode

Art. 113

Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 114

Tenuta dei documenti obbligatori - Registro del cimitero

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/1990, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento ed iscrive giornalmente sopra l'apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco i seguenti dati:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 11, le generalità del concessionario o dei concessionari, gli estremi del titolo costitutivo, la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione, la natura e la durata della concessione, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto cadavere o di ceneri etc.

Il registro del cimitero è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detto registro deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Ad ogni posizione del registro del cimitero corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 115

Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché venga mantenuto un contegno corretto, sia da parte dei visitatori che del

personale addetto, e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;

- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe, nonché il taglio dell'erba delle aree interne e circostanti il cimitero;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi etc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni etc), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;

3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella ossario;

4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;

5) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;

6) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;

7) verificare con la massima attenzione che qualsiasi intervento di cui all'art. 74 del presente regolamento di polizia mortuaria, sia eseguito nei cimiteri solo ed esclusivamente dopo aver ottemperato alle necessarie comunicazioni, dichiarazioni od autorizzazioni preventive richieste dalla normativa vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria. In caso di inottemperanza, deve immediatamente comunicarlo al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per l'applicazioni delle sanzioni relative e, se necessario, richiedere l'intervento degli Agenti di Polizia Municipale per far sospendere i lavori.

Art. 116

Divieti del custode seppellitore

Al custode seppellitore è fatto divieto di:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 117

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno seguente.

Art. 118

Tutela sanitaria degli operatori

I necrofori, custodi, affossatori, e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere dotati di tutte le attrezzature, dotazioni e mezzi di protezione necessari alla loro attività e conformi alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5/3/1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4/10/1991 (vaccinazioni antipatite B facoltativa).

TITOLO XV°

Norme per l'accesso e la visita al cimitero

CAPO I°

Disposizioni generali

Art. 119

Orario di apertura del cimitero

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 120 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, si può entrare unicamente a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (eccetto non vedenti con cani guida);
- b) alle persone in stato di ubriachezza o alterazione mentale, vestite in modo indecoroso, a torso nudo o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10, quando non siano accompagnati da adulti;
- e) agli animali.

Solo previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali è ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni e peso tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc., e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti dall'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e sostare solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

L'ingresso non autorizzato di veicoli verrà sanzionato dagli Agenti di Polizia Municipale in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale e si potrà procedere alla rimozione forzata dei veicoli stessi con spese a carico dei trasgressori.

E' altresì consentito, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

L'abbigliamento, il comportamento ed il linguaggio del personale operante a qualsiasi titolo nel cimitero deve essere adeguato, decoroso e non in contrasto con il carattere del cimitero.

Art. 121 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, parlare ad alta voce, imprecare o bestemmiare;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- h) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
- l) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- n) qualsiasi attività commerciale;
- o) eseguire la lavorazione dei materiali. Questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che il Responsabile dei Servizi Cimiteriali riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 122 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato con congruo anticipo, preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 123 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali specificati nel Piano Regolatore Cimiteriale che fissa i criteri generali. I custodi del cimitero svolgono una funzione di controllo segnalando al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali difformità da quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana. In casi particolari il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare per iscritto una citazione in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Verranno rimosse, con costi a carico dei concessionari della sepoltura, le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 124

Fiori e piante ornamentali

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero provvederà a tagliarli o sradicarli con spese a carico degli inadempienti.

Art. 125

Rimozione materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale ed all'albo cimiteriale per 60 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I costi di tali interventi verranno addebitati ai concessionari della sepoltura.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 106 in quanto applicabili.

Art. 126

Smaltimento rifiuti cimiteriali

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. 285/90, alla circolare del Presidente della Regione Piemonte 25/06/1992, prot. 14/SAN-ECO, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 27 del 01/07/1992 ed alla circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24.

TITOLO XVI° Contravvenzioni

Art. 127 Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XVII° Disposizioni finali

Art. 128 Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1995 n. 285 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 129 Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Art. 130 Norma transitoria

Restano con l'entrata in vigore del presente regolamento sanati gli atti di modifica di intestazione di tombe di famiglia, fermo restando che la decorrenza della concessione è fissata all'atto originario.

Se non esiste l'atto originario la scadenza sarà di 50 anni dalla data della stipula della nuova concessione.

Art. 131 Norma transitoria

Per le concessioni di tombe di famiglia e giardinetti per le quali non è possibile rinvenire agli atti copie dei contratti di concessione, si presumeranno già trascorsi i termini di concessione salva prova contraria da addursi da parte degli eredi del concessionario e sono soggetti al pagamento di una tariffa e di un periodo di validità secondo quanto stabilito con delibera C.C. n. 185 del 28.09.1987 e successive proroghe

Art. 132

Norma transitoria

Le autorizzazioni a privati ad edificare tombe di famiglia rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano sostitutive della concessione cimiteriale per "Giardinetti" in loro possesso, alle condizioni del Regolamento vigente al momento del rilascio.

Si considerano altresì sanate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia cui non ha fatto seguito la realizzazione ma sono state utilizzate per sepolture private nella terra in cosiddetti "Giardinetti".

I concessionari delle aree per "Giardinetti" che intendessero costruire sulle stesse una tomba di famiglia sono tenuti al pagamento del diritto di concessione vigente per tale diverso tipo di sepolcro.

* * * * *

INDICE

TITOLO I°

Capo I° Disposizioni generali

Art. 5. Oggetto

Art. 6. Competenze

Art. 7. Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 8. Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II° Denuncia della causa di morte e accertamento di decessi

CAPO I° Denuncia di morte

Art. 5 Denuncia dei casi di morte

Art. 6 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

Art. 7 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

CAPO II° Accertamento dei decessi

Art. 8 Rinvenimento di resti mortali

Art. 9 Visita del medico necroscopo

Art. 10 Casi di morte per malattia infettiva

Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Art. 12 Nati morti e prodotti abortivi

Art. 13 Riscontro diagnostico

Art. 14 Camera mortuaria

TITOLO III° Periodo di osservazione dei cadaveri

CAPO I° Periodi di osservazione

Art. 15 Periodo di osservazione normale

Art. 16 Periodo di osservazione cautelativo

Art. 17 Riduzione del periodo di osservazione

Art. 18 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Art. 19 Depositi di osservazioni

TITOLO IV° Deposizione dei cadaveri nei feretri.

CAPO I° Trattamento dei cadaveri post periodo di osservazione

Art. 20 Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 21 Tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

Art. 22 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

Art. 23 Piastrina di riconoscimento

TITOLO V° Trasporti funebri

CAPO I° Trasporti ordinari

- Art. 24 Trasporto funebre – Concetto e tipi
- Art. 25 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 26 Imprese di pompe funebri
- Art. 27 Modalità di trasporto
- Art. 28 Caratteristiche delle auto funebri
- Art. 29 Orario dei trasporti e percorsi consentiti
- Art. 30 Spese trasporti

CAPO II° Trasporti speciali

- Art. 31 Morti per infortuni o incidenti
- Art. 32 Precauzione per i decessi a causa malattie infettive
- Art. 33 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.
- Art. 34 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 35 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 36 Riti religiosi

TITOLO VI° Consegna delle salme al cimitero

CAPO I° Disposizioni in materia di consegna delle salme al cimitero

- Art. 37 Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 38 Custodia dei documenti
- Art. 39 Ricevimento di salme e resti mortali
- Art. 40 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

TITOLO VII° Inumazioni

CAPO I° Disposizioni generali

- Art. 41 Sepolture
- Art. 42 Caratteristiche delle casse e del terreno per le inumazioni
- Art. 43 Piano regolatore cimiteriale
- Art. 44 Cippi indicativi
- Art. 45 Scavo della fossa
- Art. 46 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
- Art. 47 Fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

CAPO II° Concessioni, revoca e decadenza

- Art. 48 Modalità di concessione e revoca e decadenza della sepoltura
- Art. 49 Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art. 50 Ornamento con fiori e piante
- Art. 51 Scadenza della concessione. Recupero materiali

TITOLO VIII° Tumulazioni

CAPO I Disposizioni generali

Art. 52 Sepolture a tumulazione

Art. 53 Deposito provvisorio

Art. 54 Tipi e durata delle concessioni

CAPO II° Concessioni e modalità di utilizzo

Art. 55 Atto di concessione

Art. 56 Pagamento della concessione – Cauzione

Art. 57 Doveri dei concessionari

Art. 58 Manutenzione delle sepolture private e canone annuo.

Art. 59 Uso delle sepolture private

Art. 60 Sepolture private - Costruzione dell'opera - Termini.

CAPO III° Rinuncia, revoca, decadenza e estinzione della concessione

Art. 61 Tombe di famiglia - Divisione, subentri, rinunce

Art. 62 Rinunce a sepolture individuali realizzate dal Comune

Art. 63 Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere

Art. 64 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione realizzata da privati

Art. 65 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua realizzati dal Comune

Art. 66 Revoca della concessione

Art. 67 Decadenza della concessione

Art. 68 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 69 Estinzione

Art. 70 Decorrenza della concessione – Rinnovi

TITOLO IX° Lavori privati nei cimiteri

CAPO I° Imprese e lavori privati

Art. 71 Accesso al cimitero

Art. 72 Concessione dell'area

Art. 73 Presentazione dei progetti

Art. 74 Titoli abilitativi per opere di nuova costruzione, modifica, manutenzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

Art. 75 Responsabilità

Art. 76 Modalità di esecuzione dei lavori

Art. 77 Orario di lavoro

Art. 78 Vigilanza

TITOLO X° Colombari, ossari e cinerari

CAPO I° Colombari

ART. 79 Norme per la concessione

ART. 80 Lastre di chiusura ed ornamenti

ART. 81 Diritto di sepoltura e durata della concessione.

CAPO II° Ossari e cinerari

- ART. 82 Ossario comune
- ART. 83 Nicchie ossario.
- ART. 84 Cellette cinerarie

TITOLO XI° Cremazione

CAPO I° Normativa e autorizzazione

- Art. 85 Normativa applicabile
- Art. 86 Autorizzazione alla cremazione
- Art. 87 Caratteristiche delle urne cinerarie e loro trasporto
- Art. 88 Modalità conservative delle urne
- Art. 89 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
- Art. 90 Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri
- Art. 91 Autorizzazione per la dispersione delle ceneri
- Art. 92 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 93 Tariffe
- Art. 94 Controlli e sanzioni

TITOLO XII° Autopsie e imbalsamazioni

CAPO I° Autopsie

- Art. 95 Autopsie

CAPO II° Imbalsamazioni

- Art. 96 Imbalsamazioni
- Art. 97 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

TITOLO XIII° Esumazioni ed estumulazioni

CAPO I° Esumazioni

- Art.98 Esumazioni ordinarie
- Art. 99 Esumazioni straordinarie
- Art.100 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

CAPO II° Estumulazioni

- Art. 101 Estumulazioni ordinarie, straordinari ed avvisi.
- Art. 102 Divieto di apportare riduzioni a salme

CAPO III° Disposizioni generali in materia di raccolta ossa e resti mortali e recupero di oggetti

- Art. 103 Raccolta delle ossa
- Art.105 Oggetti da recuperare
- Art. 106 Disponibilità dei materiali
- Art. 107 Compensi per esumazioni ed estumulazioni

TITOLO XIV° Servizi cimiteriali

CAPO I° Disposizioni generali

- Art. 108 Manutenzione e vigilanza
- Art. 109 Organizzazione del servizio cimiteriale
- Art. 110 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 111 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.
- Art. 112 Ammissione nei cimiteri delle frazioni

CAPO II Norme attinenti il custode

- Art. 113 Compiti del custode
- Art. 114 Tenuta dei documenti obbligatori - Registro del cimitero
- Art. 115 Obblighi del custode seppellitore
- Art. 116 Divieti del custode seppellitore
- Art. 117 Scadenziario delle concessioni
- Art. 118 Tutela sanitaria degli operatori

TITOLO XV° Norme per l'accesso e la visita al cimitero

CAPO I° Disposizioni generali

- Art. 119 Orario di apertura del cimitero

- Art. 120 Disciplina dell'ingresso
- Art. 121 Divieti speciali
- Art. 122 Riti funebri
- Art. 123 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 124 Fiori e piante ornamentali
- Art. 125 Rimozione materiali ornamentali
- Art. 126 Smaltimento rifiuti cimiteriali

TITOLO XVI° Contravvenzioni

- Art. 127 Contravvenzioni

TITOLO XVII° Disposizioni finali

- Art. 128 Regolamento speciale di polizia mortuaria
- Art. 129 Entrata in vigore del regolamento.
- Art. 130 Norma transitoria
- Art. 131 Norma transitoria
- Art. 132 Norma transitoria